

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. IV} N. 4

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI CONVERSAZIONI E COMUNICAZIONI

NEI CONFRONTI DI

FRANCESCO PROIETTI COSIMI

(DEPUTATO ALL'EPOCA DEI FATTI)

nell'ambito del procedimento penale

n. 12230/11 RGNR — n. 26514/11 RG GIP

PERVENUTA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

il 28 maggio 2013

PAGINA BIANCA

N. 12230/11 R.G. notizie di reato
N 26514/11 R.G. G.I.P.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dr. Luciano Imperiali,
letti gli atti del procedimento penale sopraindicato nei confronti di:

1. PROIETTI CROCE Alessandro nato a Tivoli (RM) il 27 giugno 1977
2. PROIETTI COSIMI Francesca Maria nata a Subiaco (RM) il 7.7.1975
3. **PROIETTI COSIMI Francesco nato a Subiaco (RM) il 8.9.1951**
4. LA MONICA Alessandro nato a Catania il 22.5.1980
5. TISO Francesco nato a Milano il 27.07.55
6. DI LORENZO Pietro, nato a Telese Terme (BN) il 20.11.1950
7. DI LORENZO Daniele nato a Roma il 16.2.1979

INDAGATI

PROIETTI CROCE Alessandro, PROIETTI COSIMI Francesca Maria e PROIETTI COSIMI Francesco:

A) del delitto p. e p. dagli articoli 110 c.p. 216 comma 1 nn.1 e 2 , 223 comma 1, 219 comma 2 n.1 R.D. 16 marzo 1942 n.267 per avere, il primo nella qualità di amministratore unico, la seconda e il terzo quali gestori di fatto, della società KE.IS Media Comunicazione S.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma in data 22.7.2010, distratto o occultato beni della società fallita ed in particolare la somma complessiva di € 2.278.120,23 prelevata dai conti della società in contanti (per € 1.983.710,41) o a mezzo assegni circolari (per € 294.409,82), senza alcuna giustificazione, nonchè per avere, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di occultare le distrazioni suindicate, sottratto o distrutto i libri e le altre scritture contabili della società fallita e comunque per avere tenuto i libri e le scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Con l'aggravante di aver commesso più fatti tra quelli previsti dall'articolo 216.

In Roma fallimento dichiarato il 22.7.2010

Con l'aggravante di aver commesso più fatti tra quelli previsti dall'articolo 216.

B) delitto p. e p. dagli artt.81, 8 D. Lgs. 74/00 perché, agendo nelle rispettive qualità indicate al capo che precede, al fine di consentire alla società BPLUS S.r.l. (già ATLANTIS SERVIZI S.r.l.), di evadere le imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto emettevano nei confronti della società suindicata le fatture per operazioni inesistenti di seguito indicate:

■ **Anno 2008:**

Nr.	Data	Imponibile	Iva
1	03.01.2008	25.000	5.000

9	03.04.2008	25.000	5.000
14	01.07.2008	25.000	5.000
23	01.10.2008	25.000	5.000
	Totale	100.000	20.000

▪ **Anno 2009:**

Nr.	Data	Imponibile	Iva
1	02.01.2009	25.000	5.000
6	02.04.2009	25.000	5.000
12	02.07.2009	25.000	5.000
17	10.11.2009	25.000	5.000
	Totale	100.000	20.000

▪ **Anno 2010:**

Nr.	Data	Imponibile	Iva
3	08.02.2010	25.000	5.000
6	08.05.2010	25.000	5.000
	Totale	50.000	10.000

In Roma nelle date suindicate

C) delitto p. e p. dall'art. 8 D. Lgs. 74/00 perché, agendo nelle rispettive qualità indicate al capo che precede, al fine di consentire alla società SISAL S.p.a. di evadere le imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto emettevano nei confronti della società suindicata la fattura per operazioni inesistenti di seguito indicata:

Nr.	Data	Imponibile e	Iva
23	16.11.2007	30.000	6.000
	Totale	30.000	6.000

In Roma tra il 16.11.2007

D) delitto p. e p. dagli artt. 81, 8 D. Lgs. 74/00 perché, agendo nelle rispettive qualità indicate al capo che precede, al fine di consentire alla società LDM COMUNICAZIONI S.p.a. di evadere le imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto emettevano nei confronti della società suindicata le fatture per operazioni inesistenti di seguito indicate:

▪ **Anno 2007:**

Nr.	Data	Imponibile e	Iva
4	23.02.2007	25.000	5.000
13	18.07.2007	25.000	5.000
	Totale	50.000	10.000

▪ **Anno 2008:**

Nr.	Data	Imponibile e	Iva
5	28.02.2008	15.000	3.000
8	28.03.2008	15.000	3.000
24	03.10.2008	30.000	6.000
	Totale	60.000	12.000

In Roma nelle date suindicate

LA MONICA Alessandro:

E) delitto p. e p. dagli artt.81 c.p., 2 D. Lgs. 74/00 perché, agendo quale legale rappresentante della società BPLUS S.r.l. (già ATLANTIS SERVIZI S.r.l.), al fine di evadere le imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto avvalendosi delle fatture indicate al capo B) che precede per operazioni inesistenti emesse da KE.IS Media Comunicazione S.r.l. indicava nelle prescritte dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi corrispondenti agli importi suindicati.

In Roma, tra il 2009 e il 2011

TISO Francesco:

F) delitto p. e p. dall'art. 2 D. Lgs. 74/00 perché, agendo quale direttore generale della società SISAL S.p.a., al fine di evadere le imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto avvalendosi della fattura indicata al capo C) che precede per operazioni inesistenti emesse da KE.IS Media Comunicazione S.r.l. indicava nelle prescritte dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi corrispondenti agli importi suindicati.

In Roma, ottobre 2008

DI LORENZO Pietro e DI LORENZO Daniele:

G) delitto p. e p. dagli artt.81 c.p., 2 D. Lgs. 74/00 perché, agendo quale legale rappresentante della società LDM Comunicazioni S.p.a. fino al 28.2.2008 il primo e dal 29.2.2008 il secondo sul valore aggiunto avvalendosi delle fatture indicate al capo D) che precede per operazioni inesistenti emesse da KE.IS Media Comunicazione S.r.l. indicava nelle prescritte dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi corrispondenti agli importi suindicati.

In Roma, tra il 2008 e il 2009

PROIETTI COSIMI Francesco e LA MONICA Alessandro:

H) Del reato di cui agli artt. 7, commi 2 e 3, l. 194/75, 4, comma 1, l. 659/81 perché il LA MONICA, nella qualità di legale rappresentante della BPLUS S.r.l. (già ATALANTIS SERVIZI S.r.l.) erogava a PROIETTI COSIMI Francesco, appartenente alla camera dei deputati, la somma di € 300.000,00 versata alla società KE.IS a fronte delle fatture per operazioni inesistenti indicate al capo B) che precede, senza la deliberazione dell'organo sociale competente e senza l'iscrizione della erogazione a bilancio.

In Roma, dal 2008 al 2010

PROIETTI COSIMI Francesco e TISO Francesco:

I) Del reato di cui agli artt. 7, commi 2 e 3, l. 194/75, 4, comma 1, l. 659/81 perché il TISO, nella qualità di legale rappresentante della SISAL S.p.a. erogava a PROIETTI COSIMI Francesco, appartenente alla camera dei deputati, la somma di € 36.000,00 versata alla società KE.IS a fronte della fattura per operazioni inesistenti indicata al capo C) che precede, senza la deliberazione dell'organo sociale competente e senza l'iscrizione della erogazione a bilancio.

In Roma, nel novembre 2007

PROIETTI COSIMI Francesco, DI LORENZO Pietro e DI LORENZO Daniele:

H) *Del reato di cui agli artt. 7, commi 2 e 3, l. 194/75, 4, comma 1, l. 659/81 perche' DI LORENZO Pietro e DI LORENZO Daniele, nella qualità di legali rappresentanti della LDM COMUNICAZIONI S.p.a. nei periodi indicati al capo G) che precede erogavano a PROIETTI COSIMI Francesco, appartenente alla camera dei deputati, la somma complessiva di € 132.000,00 versata alla società KE.IS a fronte delle fatture per operazioni inesistenti indicate al capo D) che precede, senza la deliberazione dell'organo sociale competente e senza l'iscrizione della erogazione a bilancio.*
In Roma tra il 2007 e il 2008

decidendo sull'istanza avanzata dal pubblico ministero, di richiedere alla Camera dei Deputati, ai sensi dell'art. 6, comma 2, legge 20 giugno 2003, n. 140, l'autorizzazione ad utilizzare dieci conversazioni e comunicazioni telefoniche oggetto di intercettazione cui ha partecipato l'On. PROIETTI COSIMI Francesco, ed in particolare:

A) R.I.T. 1745/12 Utenza 336~~55~~⁵⁵59 in uso a PROIETTI CROCE Alessandro

- 1) conversazione in data 16.4.2012 ore 12,17 prog. N.748
- 2) conversazione in data 16.4.2012 ore 13,03 prog. N.754
- 3) conversazione in data 17.4.2012 ore 18,20 prog. N.798
- 4) conversazione in data 23.4.2012 ore 12,58 prog. N.868
- 5) conversazione in data 07.5.2012 ore 13,39 prog. N.1151
- 6) conversazione in data 07.5.2012 ore 19,16 prog. N.1186
- 7) conversazione in data 07.5.2012 ore 19,19 prog. N.1187
- 8) conversazione in data 16.5.2012 ore 17,05 prog. N.1454
- 9) conversazione in data 25.5.2012 ore 17,03 prog. N.1826

B) R.I.T. 2213/12 Utenza 336~~55~~⁵⁵57 in uso a PROIETTI COSIMI Francesca

- 10) conversazione in data 11.5.2012 ore 13,32 prog. N.1443

istanza avanzata dal P.M. unitamente alla richiesta di procedere all'acquisizione ed alla trascrizione delle conversazioni e comunicazioni predette;

Udite le parti alle udienze del 19.11.2012, 21.12.2012, 6.3.2013 e 15.4. 2013;

OSSERVA

Nel corso delle indagini preliminari del procedimento in oggetto sono state regolarmente autorizzate attività di intercettazione telefonica sulle utenze in uso, tra gli altri, agli indagati PROIETTI CROCE Alessandro e PROIETTI COSIMI Francesca Maria.



Queste attività di intercettazione hanno determinato anche la captazione delle conversazioni telefoniche oggetto della richiesta del P.M., alle quali ha preso parte PROIETTI COSIMI Francesco, allora membro del Parlamento, e da tali conversazioni sono emersi elementi in ordine al coinvolgimento dello stesso nella gestione della società fallita KE.IS. Media Comunicazione S.r.l.: in particolare, sono emersi ordini ed indicazioni forniti dallo stesso on. PROIETTI COSIMI Francesco al nipote PROIETTI CROCE Alessandro ed alla figlia PROIETTI COSIMI Francesca Maria in relazione alla gestione delle fasi inerenti la procedura fallimentare della società medesima, tali da evidenziare un suo diretto interesse per gli esiti di tale procedura.

Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, pertanto, con annotazione del 5 giugno 2012 evidenziava tali risultanze e PROIETTI COSIMI Francesco veniva, così, iscritto nel registro degli indagati per i reati indicati sopra in data 11 giugno 2012.

Dai successivi accertamenti bancari effettuati sui conti riferibili a PROIETTI CROCE Francesco – come riferiti dall’annotazione del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza del 3 luglio 2012 - sono, poi, emerse ulteriori conferme del ruolo del predetto all’interno della società e della sua partecipazione alle condotte distrattive in contestazione.

Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto giova rilevare che, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 390 del 2007, 113 e 114 del 2010), la disciplina dell'autorizzazione successiva, prevista dall' art. 6, si riferisce unicamente alle intercettazioni “casuali” o “fortuite”, in cui l’interlocuzione del parlamentare ha carattere imprevisto, giacché deve trovare applicazione, invece, la disciplina dell'autorizzazione preventiva delineata dall'art. 4 della legge n. 140 del 2003 “tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione”, sia che vengano sottoposti ad intercettazione utenze o luoghi a questi appartenenti o nella sua disponibilità (intercettazioni “dirette”), sia che siano interessati utenze o luoghi di terzi, che possono tuttavia “presumersi frequentati dal parlamentare” (intercettazioni “indirette”), in quanto la Corte Costituzionale ha ripetutamente sottolineato che ciò che rileva è la direzione dell'atto di indagine che, se in concreto volto ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, richiede comunque l’autorizzazione preventiva.

Destinatari della tutela di cui all’art. 68 Cost., invero, non sono i parlamentari *uti singuli*, ma le Assemblee nel loro complesso, in quanto il bene protetto si identifica con l’esigenza di assicurare il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri del Parlamento, e non con gli interessi sostanziali di questi ultimi (riservatezza, onore, libertà personale), in ipotesi pregiudicati dal compimento dell’atto, interessi che trovano salvaguardia



nei presidi, anche costituzionali, stabiliti per la generalità dei consociati (così C. Cost. n. 390/2007)-

La lettura delle citate sentenze nn. 390/2007, 113/2010 e 114/2010, infatti, rivela l'eguale attenzione che la Corte ha rivolto da un lato al pericolo che un'intercettazione solo formalmente diretta a soggetti non parlamentari possa tradursi in un'elusione delle prerogative costituzionali, dall'altro al rischio di un'indebita dilatazione dell'ambito applicativo dell'art. 4 della legge 140/2003, che, da strumento di salvaguardia delle funzioni parlamentari, potrebbe anche trasformarsi in un privilegio paradossale per coloro che, non parlamentari, si trovassero a intrattenere colloqui con membri delle Camere: ciò, oltre ad essere contrario alla lettera della norma, finirebbe per introdurre *"una limitazione all'attività di indagine che può apparire di dubbio fondamento razionale, specie quando il procedimento concerne numerosi fatti e soggetti (la circostanza che uno solo fra gli indagati abbia la qualità di deputato o senatore paralizzerebbe il mezzo di ricerca della prova nei confronti di tutti"* (così la sentenza n. 390/2007).

Si impone dunque all'interprete la necessità di individuare un punto di equilibrio fra gli opposti pericoli, che tuteli le prerogative parlamentari e, al tempo stesso, impedisca che esse siano piegate a usi strumentali e distorti.

La stessa Corte costituzionale indica tale punto di equilibrio, allorché riconduce alla previsione dell'art. 4 della legge 140/2003 *"le captazioni delle conversazioni del membro del Parlamento effettuate ponendo sotto controllo le utenze dei suoi interlocutori abituali"*, nei casi in cui *"il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione, ancorché questa abbia luogo monitorando utenze di diversi soggetti"* (sentenza 390/2007).

Al riguardo, è stato osservato che la norma costituzionale vieta di sottoporre ad intercettazione, senza autorizzazione, non le utenze del parlamentare, ma le sue comunicazioni: di conseguenza, quello che conta è la direzione dell'atto di indagine.

Secondo la Corte, inoltre, la verifica della "occasionalità" delle intercettazioni deve farsi particolarmente stringente laddove l'attività captativa sia articolata e prolungata nel tempo (sentenza n. 113 del 2010). Infatti, secondo la Corte, ove "nel corso dell'attività di intercettazione emergano, non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo, non si può trascurare l'eventualità che intervenga, nell'autorità giudiziaria, un mutamento di obbiettivi: nel senso che - in ragione anche dell'obbligo di perseguire gli autori dei reati - le ulteriori intercettazioni potrebbero risultare finalizzate, nelle strategie investigative dell'organo inquirente, a captare non più (soltanto) le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma



(anche) quelle del suo interlocutore parlamentare, per accertarne le responsabilità penali”: in tale ipotesi ogni casualità verrebbe meno e le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento diventerebbero "mirate", esigendo quindi l'autorizzazione preventiva della Camera.

Particolarmente stringente, invero, deve essere la verifica del giudice in punto di occasionalità delle intercettazioni, laddove il parlamentare risulti già sottoposto alle indagini (sentenza n. 114 del 2010). In detto ultimo caso, infatti, se non è configurabile una presunzione assoluta del carattere indiretto dell'intercettazione, “il sospetto dell'elusione della garanzia è più forte” e comunque, “l'ingresso del parlamentare - già preventivamente raggiunto da indizi di reità - nell'area di ascolto evoca con maggiore immediatezza, nell'autorità giudiziaria, la prospettiva che la prosecuzione dell'attività di intercettazione su utenze altrui servirà (anche) a captare comunicazioni del membro del Parlamento, suscettibili di impiego a suo carico”; sarà dunque necessario, al fine di affermare o escludere la casualità dell'intercettazione tenere conto di elementi significativi, quali i rapporti intercorrenti tra parlamentare e terzo sottoposto a intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine, il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare, l'arco di tempo complessivo della captazione.

Orbene, nel caso di specie, le intercettazioni telefoniche sono state autorizzate con decreto del GIP in data 12.3.2012 e le conversazioni oggetto della richiesta sono intercorse in un arco temporale relativamente limitato, dal 16.4.2012 al 25.5.2012. Soprattutto, giova considerare che nel momento in cui venivano sottoposte ad intercettazione le utenze in uso a PROIETTI CROCE Alessandro e PROIETTI COSIMI Francesca Maria il parlamentare non era sottoposto ad indagini, né agli atti del procedimento vi era un qualche elemento che potesse condurre non solo ad ipotizzare un suo coinvolgimento nel fatto-reato oggetto di indagine, ma anche un qualche collegamento (diverso dal rapporto di parentela) tra il parlamentare e gli altri indagati e la società fallita, sicché non ricorrono le ragioni di sospetto dell'elusione della garanzia ipotizzate dalla citata sentenza 114/2010 della Corte Costituzionale.

Appare, invece, innegabile che la captazione delle conversazioni del parlamentare sia stata solo indiretta - avvenuta, cioè, per effetto di intercettazioni disposte su utenze in uso a persone diverse dal membro della Camera - ma anche casuale, nel senso che a tale espressione viene attribuito dalla sopra menzionate sentenze della Corte costituzionale.

Tali conversazioni, alle quali ha preso comunque parte l'on. PROIETTI COSIMI Francesco, debbono però ritenersi particolarmente rilevanti ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento, anche perché le stesse documentano, insieme agli altri elementi acquisiti, il suo ruolo di gestione di fatto della società fallita, sicché sussiste la necessità di utilizzare le



conversazioni di cui si tratta e ricorre, pertanto, l'ipotesi di cui all'articolo 6 comma 2 della legge 20 giugno 2003 n. 140, come modificato a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale con la sentenza della Corte cost. n. 390/2007, il quale impone l'autorizzazione della Camera di appartenenza per la utilizzazione, nei confronti dei membri del Parlamento, delle intercettazioni delle conversazioni alle quali hanno preso parte.

P.Q.M.

Visto l'art. 6, comma 2, legge 140/2003,

Richiede all'On.le Camera dei Deputati l'autorizzazione all'utilizzazione delle conversazioni e comunicazioni indicate in parte motiva ai nn. da 1) a 10).

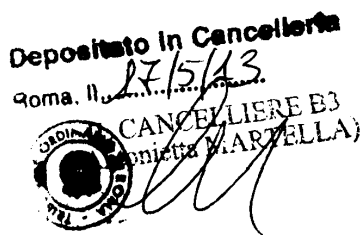
Dispone la trasmissione alla Camera dei Deputati della presente ordinanza e dei seguenti atti, in copia:

- richiesta del P.M. ex art. 6 legge 140/2003 con allegato elenco delle conversazioni interessate;
- provvedimento di iscrizione dell'on. PROIETTI COSIMI Francesco;
- provvedimenti in materia di intercettazione delle utenze di interesse;
- annotazione del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza del 5 giugno 2012;
- verbali delle udienze in date 19.11.2012, 21.12.2012, 6.3.2013 e 15.4. 2013;
- trascrizioni delle conversazioni oggetto della richiesta di autorizzazione effettuate dal perito dr. Federico Cacioni;
- cd contenenti le registrazioni audio depositati dal Pubblico Ministero.

Incarica gli ufficiali di Pg. che hanno proceduto alle indagini, con facoltà di subdelega, di trasmettere alla Camera dei deputati gli atti sopra menzionati.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti

Roma 17.5.2013



IL GIUDICE
dr. Luciano Imperiali

Una firma stilizzata in inchiostro.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



170040000450